

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

69.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);		LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578);
IANNIELLO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);		MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);		FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);
MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);		GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618) . . . . . 1026
IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);		PRESIDENTE . . . . . 1026, 1027, 1033, 1040
NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);		BARDOTTI, <i>Relatore</i> . . . . . 1027, 1028, 1029, 1030 1031, 1032, 1033, 1040, 1041
BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);		GIOMO . . . . . 1037, 1038, 1039, 1040
		GRANATA . . . . . 1029, 1030
		LEVI ARIAN GIORGINA . . . . . 1029, 1034, 1035 1036, 1037
		ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . 1031, 1034, 1035 1041, 1042, 1043
		SANNA . . . . . 1033, 1034

La seduta comincia alle 9,50.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge Levi Arian Giorgina ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255); Ianniello ed altri: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401); Levi Arian Giorgina ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447); Menicacci e Nicosia: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462); Iozzelli: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629); Nannini ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659); Borghi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014); Lobianco ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578); Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745); Franchi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894); Giraudi ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Raicich, Mattalia, Scionti, Natta, Tedeschi, Granata, Loperfido, Natoli, Giannantoni, Pascariello, Giudiceandrea: « Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari »; Ianniello, Allocca, Pisicchio: « Immissione nei ruoli della scuola

primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge 27 luglio 1966, n. 574 »; Levi Arian Giorgina, Raicich, Scionti, Bronzuto, Sanna, Natta, Mattalia, Granata, Giudiceandrea, Pascariello, Tedeschi, Canestri, Natoli, Loperfido, Giannantoni, Maulini: « Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali »; Menicacci e Nicosia: « Occupazione maestri dichiarati idonei con concorso speciale riservato »; Iozzelli: « Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali e all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari »; Nannini e Sgarlata: « Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari »; Borghi, Badaloni Maria, Rampa, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Bertè, Fabbri, Patrini, Pisoni, Calvetti, Dall'Armellina: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari »; Lobianco, Pisicchio, Cristofori, Andreoni, Laforgia, Squicciarini, Urso, Palmitessa, Molé, Mazzarrino, Tantalò, Merenda, Stella, Baldi, Schiavon, Sangalli, Traversa, Prearo, Pavone, Boffardi Ines, Vaghi: « Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale »; Mancini Vincenzo, Bianchi Fortunato, Fiorot, Anselmi Tina, Allocca, Belci, Boffardi Ines, Sisto: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574 riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari »; Franchi, Pazzaglia, Menicacci, Nicosia: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari »; Giraudi, Mancini Vincenzo, Maggioni, Miotti Carli Amalia, Nannini: « Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento ».

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Bardotti, do lettura del parere espresso su questo provvedimento, nel testo unificato, in data 17 giugno 1971, dalla Commissione Bilancio:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge concernente l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari, elabo-

rato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 10 febbraio 1971 ad eccezione dell'articolo 11 del predetto testo unificato. Il parere favorevole è subordinato alla condizione che la maggiore spesa implicata dal provvedimento risulti contenuta, per l'anno finanziario in corso, in lire 3.750 milioni (comprensiva anche degli oneri conseguenti alla eventuale estensione delle provvidenze sulla non licenziabilità, contemplate dall'articolo 8, anche agli insegnanti delle scuole materne), da imputare a riduzione della postazione di 80 miliardi iscritta sul fondo globale 1971 e destinata al finanziamento del piano di sviluppo della scuola. Di conseguenza, la Commissione ritiene di dover segnalare alla competente Commissione di merito la necessità di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione delibera, invece, a maggioranza, di esprimere parere contrario sull'articolo 11 del predetto testo unificato — relativo all'esodo volontario degli insegnanti elementari che contano almeno 60 anni di età — sia perché tale disposizione implica una rilevante maggiore spesa (in misura non determinata ma certamente non contenibile entro il limite dell'onere di 3.750 milioni) a fronte della quale non risulta congrua la indicazione di copertura a riduzione del fondo globale testé prospettata dalla Commissione bilancio, sia perché il principio potrebbe essere successivamente invocato da altre simili categorie di dipendenti statali.

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

**BARDOTTI, Relatore.** Anziché fare un esame generale, ritengo necessario illustrare subito in modo particolare gli articoli di questo testo, che ormai appare anche un po' invecchiato perché ha un anno di vita; successivamente all'ultima redazione, sono intervenuti anche alcuni ripensamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento, ma riguardano un suo miglioramento, di carattere più formale che sostanziale. Le stesse organizzazioni sindacali degli insegnanti hanno formulato dei suggerimenti.

Nella illustrazione dei singoli articoli mi atterrò a questo metodo; metto in evidenza, articolo per articolo, gli scopi che la legge si propone, ed illustro anche questi suggerimenti che non sono ancora tradotti in veri e propri emendamenti, ma sono soltanto delle indicazioni che mi riservo, al momento opportuno, di tradurre in emendamenti.

Il testo sottoposto al nostro esame contiene già una novità, costituita dal primo articolo, che non era contenuto nel testo che avevamo redatto precedentemente (questo è il quarto testo!). Con questo articolo 1 abbiamo voluto introdurre, proprio all'inizio del provvedimento, una norma che per noi riveste una certa importanza dato che introduce un principio che si muove nella direzione di una riforma veramente moderna delle strutture scolastiche. Si cerca, insomma, attraverso questo articolo, di superare — diciamo — il modello del rapporto educativo tradizionale, che oggi si esaurisce ancora nel rapporto fra maestro e classe. Si tende, insomma, ad adottare un tipo di rapporto che possa essere articolato: da una parte ci sono degli operatori educativi e dall'altra gli alunni. Si tenta, in fondo, di superare anche il concetto del docente unico nella scuola elementare e alla introduzione di un gruppo di educatori (operatori). Si tenta, quindi, anche di superare il concetto di classe come gruppo, e quindi ad articolare il rapporto educativo in una forma che mira al raggiungimento di tre obiettivi, e cioè:

1) si pensa che questo tipo di rapporto, più mobile, possa consentire un intervento più individualizzato e, col superamento del concetto del metodo-lezione, si crede che questa mobilità dei gruppi fornisca alla scuola una ricchezza di esperienze che indubbiamente potrà essere feconda;

2) pensiamo che questo tipo di rapporto possa consentire anche una maggiore qualificazione del personale insegnante, e quindi una sua utilizzazione più funzionale. Non è più il tempo del maestro « tuttofare » che insegna tutto: dal canto alla ginnastica; che cioè non insegna praticamente né canto né ginnastica perché queste attività esigono una preparazione particolare;

3) c'è un terzo obiettivo, cioè la tendenza a muoversi verso la scuola a pieno tempo; cioè la tendenza al superamento dell'attuale struttura scolastica che oggi si articola come scuola più doposcuola. Noi pensiamo invece che scuola e doposcuola debbano trasformarsi in una scuola che includa due tempi in un solo organismo-scuola nel quale si in-

tegrano il tempo dell'assimilazione culturale ed il tempo della risposta creativa.

La prima conseguenza dell'introduzione di questo articolo 1 nel provvedimento, è quella di un maggior impiego del personale. In sostanza abbiamo voluto — consci dell'importanza di questo provvedimento — rovesciare un po' certi criteri che tradizionalmente sono stati seguiti nei confronti della situazione scolastica, badando soprattutto agli insegnanti. Adesso abbiamo fatto così: cominciamo a delineare il tipo di scuola in rapporto alle esigenze moderne; e questo tipo, come conseguenza, porterà ad una maggiore assunzione e qualificazione degli insegnanti.

Qualcuno considererà la formulazione dell'articolo 1 insufficiente ad assicurare la funzione di questa scuola, perché il personale qualificato oggi non basta; e indubbiamente si pone questo problema. Il problema si può risolvere: noi possiamo già pensare ad una forma di qualificazione provvisoria, in attesa di un tipo di qualificazione che potrà avvenire definitivamente quando affronteremo il problema generale della preparazione del personale docente. Come si può ottenere questa preparazione provvisoria del personale? Qui dovremo prevedere corsi di qualificazione che potrebbero essere anche modellati un po' sulla misura di quei corsi che abbiamo previsto, per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con la legge approvata di recente. Una struttura di questo genere potrebbe essere anche prevista per la scuola elementare.

Alcuni hanno suggerito un piccolo emendamento — che è già stato formulato — a questo articolo 1, nel senso di sostituire, all'inizio del terzo comma, le parole: « A partire dall'anno scolastico 1971-72 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire annualmente... » con le parole: « ... è autorizzato ad istituire all'inizio di ogni anno scolastico... » e questo indica come sia possibile rivedere il testo inizialmente proposto.

E veniamo all'articolo 2 che ha la finalità di consentire, a quanti hanno prestato un lungo servizio nelle scuole, la partecipazione al concorso in deroga alle norme sui limiti di età. Noi sappiamo come è nato questo articolo: deriva dalla esigenza di consentire ad un certo gruppo di insegnanti, qualificati « ottimi », che non sono mai riusciti, per vari motivi, a superare un concorso magistrale, ma che hanno insegnato per molti anni, di poter ancora partecipare al concorso a prescindere dai limiti di età.

Ora ci domandiamo perché questo personale non ha vinto dei concorsi. Rispondere a tale interrogativo è difficile, comunque credo si possa dar loro la possibilità di cimentarsi senza paura della scadenza, tanto più che si tratta di persone che, avendo già insegnato, possiedono i titoli per superare la prova. Per quanto mi riguarda, sono contrario ad ogni forma di ingresso che non passi attraverso il normale canale del concorso; infatti, pur non rappresentando il concorso la strada migliore, nell'attesa di trovare un mezzo di reclutamento diverso e più idoneo, ritengo che la soluzione più logica sia proprio quella.

Qualcuno potrà obiettare che gli insegnanti si troveranno di fronte allo stesso tipo di concorso di quello che non sono riusciti a superare; ebbene, a questo proposito vorrei avanzare un suggerimento che penso il Governo potrà accogliere, essendo possibile provvedere ad una modifica dell'attuale composizione delle Commissioni di concorso magistrale. Per quanto riguarda infatti le commissioni di concorso magistrale, una modifica è stata apportata alla struttura prevista dal vecchio regolamento del 1928, lasciando la legge del 1952 al Ministro la facoltà di disciplinare anno per anno la composizione della commissione, in sede di emanazione dell'ordinanza che determina il concorso. Infatti in sostanza la legge del 1952 altro non dice se non che la Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal provveditore agli studi e composta di 5 membri, compreso il Presidente.

Stando così le cose, il mio suggerimento si riferisce al fatto che, in armonia con la legge del 1952, potrebbe essere modificata la composizione della Commissione, assegnando in essa un posto preminente ai rappresentanti della scuola elementare che accoglierà gli insegnanti.

Ritengo infatti che il maestro che si presenta al concorso, più che da insegnanti provenienti da altri ordini scolastici, debba essere giudicato dal personale dirigente ed insegnante della scuola destinata ad accoglierlo. Mentre il regolamento del 1928 aveva configurato un determinato tipo di Commissione rispondente al principio di una verifica di carattere culturale; la nostra intenzione è oggi più che altro quella di scoprire la capacità professionale degli insegnanti, ed a questo principio dobbiamo ispirarci stabilendo la composizione della Commissione esaminatrice.

Allora io penso ad una modifica della commissione esaminatrice in questo senso: potrebbe essere presieduta da un ispettore scolastico o direttore didattico e composta da un direttore e un insegnante, oppure da due insegnanti, e con due docenti che potrebbero verificare anche la presenza delle componenti culturali che sono pure necessarie. Io penso che se il Ministero entrasse nell'ordine di idee (e lo può fare perché la legge glielo consente) di modificare così la composizione della Commissione esaminatrice, affidandone la presidenza al personale docente della scuola elementare, si eliminerebbe anche la preoccupazione che possono avere i maestri nel presentarsi a questi esami. E, il mio, un suggerimento che penso possa essere valutato.

Sempre all'articolo 2, ci sono alcuni suggerimenti, anche qui di carattere più formale che sostanziale. Ad esempio, l'articolo 2 dice che possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, « i candidati non appartenenti ai ruoli magistrali », ecc. Viene suggerito di sopprimere la frase « non appartenenti ai ruoli magistrali »; penso che possiamo togliere questo termine perché, altrimenti potrebbe anche essere interpretato nel senso che al concorso sarebbero ammessi soltanto i « non di ruolo ».

Viene suggerito anche di eliminare l'inciso di cui alla terzultima riga: « ... dei quali almeno due in scuole elementari statali... » e ciò perché la legge 26 luglio 1970, n. 576 ha reso equipollenti, ai fini dello sviluppo di carriera, gli stessi servizi non di ruolo indicati nel primo comma (servizi in scuole popolari, sussidiarie e sussidiate); e a questo punto non resta che prendere atto di questa legge.

Ad esempio le scuole sussidiarie, che sono state istituite con legge regionale del 1947, svolgono funzione integrativa; ed i maestri che, per effetto della legge regionale 12 aprile 1967, n. 45 (che sopprime dette scuole quando non raggiungano un numero minimo di 15 alunni) hanno perduto l'insegnamento, sono trattenuti in servizio a tempo indeterminato. Essi comunque non hanno mai prestato servizio in scuole di Stato, in quanto avevano la sicurezza della continuità dell'incarico, e ad essi si consente di partecipare al concorso, eliminando la dizione: « ... dei quali almeno due in scuole elementari statali... ». Ce ne sono alcuni, di questi maestri, che hanno 20 anni di servizio: sarebbe ingiusto non consentire loro di parteciparvi.

GRANATA. Ma allora rendiamo possibile la partecipazione anche agli insegnanti delle scuole parificate.

BARDOTTI, *Relatore*. Non parlo di scuole parificate, ma delle sussidiate e sussidiarie, cioè delle scuole pubbliche, per le quali la legge citata, numero 576, rende equivalente a quello delle scuole statali il servizio prestato, ai fini della carriera.

LEVI ARIAN GIORGINA. Ma la legge che ha citato il relatore parla solo delle scuole sussidiarie.

BARDOTTI, *Relatore*. No, anche delle sussidiate.

C'è poi un altro suggerimento, che ci viene direttamente dal Ministero degli affari esteri, il quale ha scritto una lettera nella quale si prega di includere, fra coloro che avrebbero diritto di fruire delle norme di questa legge, anche gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle organizzazioni scolastiche all'estero, dopo essere stati assunti con decreto ministeriale; e mi pare che se le facilitazioni sono previste per gli altri, non possiamo escludere questi insegnanti. Il Ministero degli esteri chiede soltanto che possano partecipare al concorso, in deroga ai limiti di età, coloro che hanno insegnato in istituzioni scolastiche italiane all'estero, e credo che non ci possano essere motivi validi che vietino l'estensione della facilitazione a questa categoria.

L'articolo 3, in sostanza, riproduce in modo prevalente l'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, ma si propone, con le modifiche apportate, di affrontare, in particolare, due problemi.

Anzitutto è necessario cercare di eliminare le difficoltà originate dalla dizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 574, laddove si parla dell'impiego degli insegnanti delle scuole speciali. Le difficoltà sono sorte innanzi tutto per la ritrosia degli insegnanti a lavorare in quel tipo di scuola, ritrosia dovuta per lo più al previsto impegno di restarvi per cinque anni. Da tutto ciò è derivato un avvicendamento continuo di supplenti che ha danneggiato moltissimo la scuola.

Stando così le cose, abbiamo pensato ad una diversa formulazione dell'articolo, tale da consentire la creazione di graduatorie differenziate. Pertanto l'insegnante che desidera essere destinato ad una scuola speciale, dovrà

farne esplicita richiesta, ed allora sarà collocato nella graduatoria particolare.

C'è poi un altro problema, che è stato anche oggetto di recenti polemiche: gli ottodecimisti. A tale proposito bisogna dire che la norma della legge n. 574 è stata applicata nel passato in maniera restrittiva, nel senso che mentre essa prevede la riserva del 10 per cento da destinare a coloro che hanno 8 decimi, nel previsto 10 per cento l'amministrazione ha fino ad oggi incluso anche i vincitori del concorso. Questo è tanto errato, che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un candidato, e la graduatoria di una prova è stata annullata. Pertanto, onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo, cerchiamo di dare alla norma una dizione il più possibile precisa.

Con l'articolo 4 si è pensato di disciplinare in modo più chiaro e completo i tempi ed i modi di attuazione di due operazioni previste dalla legge n. 574. Mi riferisco allo aggiornamento della graduatoria ed alla cancellazione.

L'articolo 3 della legge n. 574 reca infatti, a nostro avviso, una contraddizione, dicendo che « gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengono la nomina in altra provincia ». Se un insegnante vince il concorso nella provincia in cui il concorso si è svolto ed è iscritti in quella graduatoria, non dovrebbe venirne cancellato, perché la cancellazione avviene in caso di nomina in altra provincia. Da questa dizione sono derivate numerose difficoltà di interpretazione (di alcune mi sono occupato personalmente l'anno scorso presso il mio provveditorato).

Prendiamo ad esempio il caso di un maestro pronto ad entrare in ruolo perché rientra nel previsto 50 per cento, e che vince il concorso, per cui anche per questo motivo ha diritto ad entrare in ruolo; in base alla lettera della norma in questione, non viene cancellato dalla graduatoria permanente, pertanto egli, forte del duplice diritto, chiede di essere immesso con il punteggio maggiore. Onde evitare in futuro simili difficoltà, si è pensato ad una dizione più precisa, senza specificare se i candidati nominati in ruolo lo sono in una provincia o in un'altra.

Quando si aggiorna la graduatoria? È bene che i tempi siano fissati in maniera cronologicamente precisa: prima di tutto si provvede alla nomina dei vincitori del concorso, poi si aggiorna la graduatoria, infine si provvede alle nomine in ruolo della graduatoria permanente.

Per quanto riguarda la cancellazione, abbiamo proposto l'eliminazione del limite del decennio di permanenza previsto dalla legge n. 574, affinché l'insegnante non debba vivere sotto questo incubo, anche se lontano nel tempo. Questo lo abbiamo proposto anche per uniformità con gli altri ordini scolastici, che ormai da tempo hanno introdotto le graduatorie ad esaurimento.

L'articolo 5 affronta tre problemi. Innanzitutto esso prevede il meccanismo di assunzione in ruolo dalla graduatoria provinciale permanente. La legge n. 574 ha stabilito un duplice canale d'immissione in ruolo: o direttamente dal concorso (ogni due anni), o dalla graduatoria permanente ogni anno. Essa prevede inoltre di assegnare a tale contingente la metà dei posti. La proposta dei sindacati, su cui dovremo esprimerci, è di elevare la percentuale di posti da destinarsi annualmente alle nomine in ruolo dalla graduatoria permanente al 60 per cento, agevolando in tal modo la sistemazione degli insegnanti idonei.

La motivazione è questa: con questa elezione si potrebbe realizzare un equilibrio sostanziale tra i due contingenti, perché in effetti la legge n. 574 sottrae a questi movimenti di graduatorie i posti che sono disponibili nei comuni capoluoghi di provincia. Quindi gli idonei nelle graduatorie permanenti, in effetti non godono del 50 per cento. Portando il contingente al 60 per cento, si otterrebbe invece un equilibrio.

Personalmente, lascerei le cose come stanno, cioè al 50 per cento, anche perché credo che, adottando una diversa proporzione fra i due contingenti, viene alterato in maniera troppo accentuata lo spirito della legge n. 574 che mira sostanzialmente — bisogna ricordarlo — a favorire l'ingresso dei giovani, e assegna ai titoli di cultura un ruolo maggiore. Comunque io ho citato il problema, e la Commissione dovrà esprimere il suo parere.

Un secondo problema è quello della riserva, prevista, di posti per padri di famiglia. C'è un comma dell'articolo 5 — che è stato introdotto — e col quale si pensa di riservare il 10 per cento dei posti attualmente disponibili a coloro che sono capi famiglia. La norma si propone di agevolare l'ingresso in ruolo ad un gruppo di insegnanti che si trovano in condizioni maggiormente disagiate dovendo provvedere alla famiglia.

GRANATA. Questo 10 per cento sarebbe in più del 50 per cento?

BARDOTTI, *Relatore*. No, entra nella quota: è il 10 per cento di quel 50 per cento.

Il terzo problema sollevato dall'articolo 5 è quello relativo al trasferimento degli idonei da una provincia all'altra. Sappiamo qual'è la situazione: i ruoli sono provinciali, e così pure le graduatorie, ed il passaggio da una all'altra non è possibile. Fu previsto, come eccezione, solo nella prima applicazione della legge, quando si consentì di chiedere l'iscrizione nella graduatoria della provincia nella quale il candidato era residente da almeno un anno. Ora però i passaggi sono vietati. Credo che questo sia un problema da esaminare attentamente, perché tale divieto contrasta con il principio della consentita mobilità del personale e dei lavoratori in genere, i quali devono avere la possibilità di muoversi quando lo impongano motivi familiari. L'attuale legge propone un correttivo alla rigidità delle norme in vigore, prevedendo due casi diversi: quello in cui la richiesta di trasferimento avviene per una provincia con graduatoria esaurita, ed è totalmente libera; e il passaggio limitato in province dove l'insegnante risiede da almeno tre mesi. I sindacati vorrebbero che fosse consentito in questo caso il passaggio per una limitata percentuale dei posti (un quarto), fissata per evitare sensibili alterazioni alle situazioni provinciali già esistenti, in analogia a quanto disposto dalla legge 574 per i trasferimenti da provincia a provincia. Comunque io mi sono limitato ad illustrare le prospettive e i suggerimenti ricevuti. Sul testo definitivo dell'articolo deciderà la Commissione.

L'articolo 6 affronta i problemi relativi agli incarichi assegnati agli insegnanti non di ruolo. Ora, in ossequio ad una tendenza in alto ad armonizzare la legislazione che regola la vita dei diversi ordini scolastici, rendendo omogenee soprattutto le norme relative all'impiego del personale docente, in analogia a quanto disposto per le scuole secondarie, si introduce, con questo articolo, l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato anche nella scuola elementare. Dovremmo tener conto anche di un suggerimento che viene dal ministro (non dalla Commissione bilancio) di estendere l'incarico anche a coloro che prestano servizio nelle attività integrative e insegnamenti speciali. I sindacati, dal canto loro, propongono la trasformazione in incarico a tempo indeterminato anche delle supplenze annuali. Con un comma aggiuntivo si precisano anche le modalità di impiego di questi incaricati, allorché la loro sede viene con-

ferita ad un vincitore di concorso, oppure assegnata per trasferimento.

Per quanto riguarda la disciplina del conferimento c'è una proposta che viene dal Ministero degli affari esteri, è che io sottopongo alla Commissione, di prevedere l'impiego degli insegnanti provenienti dalle scuole all'estero e che vengono rimpatriati non su loro richiesta. Si propone la loro utilizzazione, con precedenza sugli altri, dopo l'utilizzazione dei soprannumerari. Un insegnante non di ruolo che presta servizio all'estero, una volta rimpatriato non ha possibilità di impiego perché non è incluso nelle graduatorie provinciali nazionali degli aspiranti ad incarichi e supplenze.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La possibilità di incarico deve essere lasciata a chi è nella graduatoria. Gli insegnanti all'estero devono aver lo stesso trattamento di quelli in Italia, mentre non capisco perché, così, gli insegnanti che prestano il loro servizio in Italia debbano essere considerati inferiori a quelli che hanno insegnato all'estero. Siccome questa è una priorità a tempo indeterminato, non ne vedo la ragione. E poi all'estero è più facile avere il posto che non in Italia: ci sono anche le nomine per decreto ministeriale. Comunque è una questione da approfondire.

BARDOTTI, *Relatore*. Noi dovremmo prevedere, per lo meno, che questi insegnanti, quando perdono il posto all'estero, possano essere inclusi nelle graduatorie.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Semmai è un argomento specifico che si può discutere in sede di approvazione dell'articolo ed eventuali emendamenti.

BARDOTTI, *Relatore*. I sindacati suggeriscono ancora dei commi aggiuntivi. Col primo essi si precisano anche le modalità di impiego di questi incaricati a tempo indeterminato (come è noto essi propongono la trasformazione in incarico a tempo indeterminato non soltanto degli incarichi triennali, ma anche delle supplenze annuali) allorché la loro sede venga conferita o ad un vincitore di concorso, oppure assegnata per trasferimento. In questi casi l'insegnante potrebbe essere impiegato in altre attività, ma sempre nella stessa provincia.

L'articolo 7 accenna agli organi che sono preposti al conferimento degli incarichi. Oggi

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

sono ancora in vigore le norme della legge 31 gennaio 1953, n. 41, che prevede la costituzione di tre commissioni presso i Provveditorati, che sono composte da un funzionario, un Ispettore o direttore e un maestro. Attualmente queste commissioni si limitano ad esaminare le domande e i documenti, e formulano le graduatorie.

Con la legge in esame, si fa un passo avanti, affidando ad un organo collegiale un compito più importante, una funzione deliberante, cioè formula le proposte di nomina. Infatti il primo comma dell'articolo 7 stabilisce che per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

L'articolo affronta poi il problema della composizione della commissione. A tale proposito, si suggerisce di portare da 1 a 3 il numero degli insegnanti.

L'articolo 8 si propone di applicare l'istituto della non licenziabilità, introdotto per la scuola secondaria dalla legge 26 luglio 1970, n. 571. In primo luogo gli aventi diritto sono indubbiamente gli insegnanti che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. Si prevede ancora, sempre in armonia con la legge n. 571, la riassunzione degli insegnanti che non si trovassero in servizio all'entrata in vigore della legge, ma abbiano prestato servizio almeno per tre anni, di cui due nell'ultimo quinquennio. Ora questo non consentirebbe la riassunzione di quel certo gruppo di persone che hanno prestato servizio per molti anni prima del 1966, cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 574, e che poi non sono più riuscite ad ottenere l'incarico essendo subentrati gli insegnanti idonei della graduatoria permanente. Pertanto alcuni sindacati suggeriscono il requisito di un solo anno di servizio nell'ultimo quinquennio; comunque il problema rimane aperto.

Altri propongono dei commi aggiuntivi dettati dalla esigenza di precisare la posizione degli insegnanti con nomine a tempo indeterminato ai fini retributivi e previdenziali, completando il disposto della legge n. 831 e successivi provvedimenti legislativi. Si propone inoltre l'estensione delle norme suddette anche ai maestri delle scuole speciali. Penso che a questo punto potrebbe essere inserito l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio, relativo all'estensione dell'istituto

della non licenziabilità anche agli insegnanti della scuola materna.

Con l'articolo 9 si intende modificare l'articolo 5 della legge n. 574, prevedendo un diverso meccanismo per l'aggiornamento delle graduatorie. La legge suddetta prevedeva l'aggiornamento in base a due requisiti: ai concorsi superati, oppure ai titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio dopo aver sostenuto il concorso. È nostra intenzione mantenere validi questi due requisiti, integrandoli con la valutazione anche del servizio prestato posteriormente al concorso. Si tratta pertanto di un correttivo mirante a dare rilievo al servizio prestato dall'insegnante.

Con l'articolo 10 si propone la soppressione di alcuni articoli del vecchio regolamento del 1928, che disciplinano l'istituzione di scuole elementari. L'articolo 100 fa obbligo all'amministrazione di istituire scuole dove gli alunni siano in numero non inferiore a 15. Dove gli alunni non raggiungono questo numero, ancora oggi si provvede con le scuole sussidiate. Si tratta pertanto di sopprimere tanto questo articolo, quanto l'articolo 65 del testo unico ed il conseguente articolo 102 del regolamento generale, che ancora parla del numero massimo di 60 alunni. È ridicolo che, anche se non applicato, un simile articolo sia ancora in vigore, tanto che, per eccesso di pignoleria, se ne potrebbe anche chiedere la applicazione. Con l'articolo 10 si fa obbligo all'amministrazione di provvedere all'istituzione di scuole nei luoghi in cui vi siano almeno 5 fanciulli; in questo modo speriamo anche di aver decretato la morte indolore (senza nemmeno nominarla) della scuola sussidiata, che dovrebbe naturalmente estinguersi. Sempre con l'articolo 10 si prevede che il numero massimo di ragazzi da affidare ad un solo insegnante non possa essere superiore a 25, ed infine si prevede l'abrogazione anche dell'articolo 329. Esso stabilisce che, quando manca un titolare della scuola la classe venga affidata ad un altro titolare in orario alternato. Noi intendiamo invece permettere al direttore didattico di affidare la classe, in caso di assenza del titolare, ad un insegnante non di ruolo.

L'articolo 11 cade per il parere espresso dalla Commissione bilancio. Con esso si prevedeva, per gli insegnanti di ruolo che contano almeno 60 anni di età, la possibilità di chiedere il collocamento a riposo; al secondo comma si stabiliva invece il modo in cui avrebbe dovuto svolgersi, nella prima applicazione della legge, l'aggiornamento della graduatoria permanente.

Era un articolo presentato nel testo precedente e che qui è rimasto fuori, probabilmente nel coordinamento, e che possiamo ora inserire dandogli il numero 11 con una formulazione di questo tipo: « Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge; sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali ». Si tratta degli insegnanti dei ruoli delle scuole elementari funzionanti presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari; di quelli delle scuole per ciechi e sordomuti, eccetera. Per quanto possibile, proponiamo l'applicazione delle norme di questa legge anche a questi insegnanti di ruoli magistrali speciali. Data anche l'identità delle norme di stato giuridico che regolano tutto il personale docente di tutte le scuole elementari, non c'è ragione di perpetuare delle differenze.

Infine vi è l'articolo 13 che prevede un primo aggiornamento in deroga alla periodicità prevista dall'articolo 9; cioè in deroga a quanto prescritto dall'articolo 9 (il quale prevede che l'aggiornamento avvenga dopo ogni concorso, cioè praticamente ogni due anni). Nella prima applicazione di questa legge si propone un aggiornamento della graduatoria permanente entro il 30 settembre 1971, cioè prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Dopo questo articolo — che sarebbe il 12 — è necessario mettere, come articolo 13, il testo proposto dalla Commissione bilancio come copertura, come indicato nel parere della Commissione stessa.

E con questo avrei concluso la mia illustrazione, un po' disorganica ma che ritengo sufficientemente completa. Ora, la procedura la deciderà il Presidente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SANNA.** Signor Presidente. Il collega Bardotti ha fatto un'ampia relazione di dettaglio sul provvedimento; e penso che non si adirerà se non lo seguo su questa strada, riservandomi di entrare nel merito dei singoli articoli quando passeremo al loro esame.

Desidero semplicemente esprimere un giudizio di sintesi sul provvedimento che abbiamo dinanzi a noi, e verificarne la reale obiettività relativamente agli scopi che la legge si propone. Questo provvedimento è molto atteso, e non c'è nessuno di noi, componenti di questa Commissione, che non abbia ricevuto sollecitazioni in senso affermativo, positivo, per l'approvazione del provvedimento che

stiamo discutendo. E questo, secondo me, perché si è ingenerata la pericolosa illusione che il provvedimento possa effettivamente risolvere i gravi problemi che vuole affrontare.

Debbo dire, signor Presidente che penso che forse, il collega Bardotti avrebbe fatto molto meglio (anche se ha fatto bene ad illustrare la legge) se avesse collocato la legge stessa nella cornice in cui deve operare tenendo presenti i motivi che hanno spinto vari colleghi a presentare delle proposte di legge in ordine a questo argomento. Noi abbiamo, cioè, il grosso — enorme — problema degli idonei, che in Italia ormai superano diverse decine di migliaia (sono oltre 50 mila) e ad ogni concorso questa categoria si riforma, si amplia; e questo perché si è consolidata ormai questa situazione per la quale la scuola assorbe pochissimi dei diplomati degli Istituti magistrali, sicché si riproduce e aumenta continuamente la disoccupazione a livello di diplomati della scuola magistrale.

Oltre tutto è bene non sottovalutare certe affermazioni che sono contenute nel nuovo progetto di piano della scuola, e cioè che noi andiamo verso un decentramento delle leve scolastiche della scuola elementare; e che proprio a partire dall'anno prossimo è prevedibile una contrazione di iscrizioni nella scuola elementare che comporterà, nel sistema attuale, necessariamente anche un contenimento degli organici.

Ora, lo scopo della proposta presentata sarebbe quello di agevolare il passaggio a ruolo di molti idonei e dare la sicurezza, ai medesimi, del posto di lavoro. Ormai c'è tanta gente che ha fatto molti concorsi; e possiamo dire che ormai il passaggio a ruolo nella scuola elementare sta diventando una specie di lotteria: si fanno uno, due, tre concorsi e pur essendo idonei non si riesce mai ad entrare nei vincitori. E non bisogna dimenticare che fino ad una certa età è possibile sbarcarsi la fatica di un concorso, ma poi, anche se idonei, le probabilità di vincere un concorso diminuiscono. Ed il limite di operatività di questa legge è in funzione del numero dei posti messi a disposizione; e se le cose dovessero restare come oggi, si andrebbe non dico verso un contenimento degli organici, ma certo ad una stabilizzazione degli organici attuali.

Ora, nel comitato ristretto, abbiamo cercato tutti di cooperare per vedere di trarre da questa legge due situazioni fondamentali: 1) di agire in direzione di una trasformazione qualitativa della scuola elementare che consentisse una apertura a nuove prospettive

di lavoro e di occupazione per gli insegnanti, anche perché noi siamo del parere che non si può affrontare il problema degli insegnanti in Italia se non con la trasformazione delle scuole a tempo pieno e sistemando la questione del numero massimo di alunni per classe.

C'era anche l'altra proposta (ma purtroppo la Commissione bilancio ha respinto l'articolo che la conteneva) mirante ad uno snellimento del corpo insegnante, snellimento che si sarebbe verificato agevolando l'andata in pensione di coloro che hanno raggiunto il sessantesimo anno d'età.

Per quanto riguarda il tempo pieno, devo dire che l'articolo 1 non introduce certo tale concetto, ma piuttosto quello di attività integrativa della scuola, o meglio della trasformazione dell'attuale doposcuola. Anche in questo caso, però, rimaniamo sempre nel fortuito e nell'occasionale, perché è chiaro che, oggi, in alcune scuole le nuove attività potranno essere realizzate, ma in altre no.

Naturalmente è d'obbligo fare qui riferimento anche ai contenuti, stabilendo una correlazione tra i contenuti didattici effettivi dei nuovi corsi. La definizione di attività integrative, ricreative, di insegnamenti speciali, sembra essere un po' vaga, pertanto noi riteniamo che su questo punto sarebbe bene approfondire la discussione, soprattutto perché, così come oggi essi si presentano, in definitiva potrebbero anche portare ad una frantumazione dell'attività didattica nell'insegnamento elementare. Intendo dire che, pur essendo convinto dell'opportunità di arrivare ad avere diversi insegnanti, ritengo anche che essi non debbano gestire le diverse attività per conto loro, ma essere uniti da momenti di convergenza e di comunità, in quanto aspetti del medesimo problema educativo.

Noi ci preoccupiamo di arrivare ad un coordinamento effettivo, pertanto insistiamo sulla unità e continuità dell'insegnamento, il che certo non implica che l'insegnante sia uno solo, tutt'altro, gli insegnanti devono essere più d'uno, ma lavorare per un unico e preciso scopo. La continuità e la stabilità dei docenti per la formazione dei ragazzi, soprattutto nella scuola elementare, rivestono un'importanza enorme. Parlo per esperienza personale, perché quello dei miei due figli che alle elementari ha avuto sempre lo stesso maestro, oggi alle scuole superiori rende meglio del fratello.

Per quanto riguarda il numero di 25 alunni per classe, siamo perfettamente d'accordo, però non basta accogliere a parole un prin-

cipio, importante è soprattutto metterlo in pratica.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È già stato calcolato l'onere proprio per poter rendere immediata l'applicazione del principio.

SANNA. Non siamo in sede di riforma, pertanto non è il caso di approfondire certi argomenti, però unanimi sono le pressioni perché le classi speciali e differenziali vengano abolite.

Per quanto riguarda l'unicità o meno delle graduatorie, io sarei per la prima ipotesi, ma anche di questo parleremo in seguito. Comunque lo stanziamento previsto è assai modesto, e su questo richiamo la vostra attenzione, come anche sulla questione della non licenziabilità. Indubbiamente la non licenziabilità rappresenta un provvedimento giusto, già adottato nella scuola media, però in effetti quanti maestri potranno trarne beneficio? Tre-quattro mila al massimo.

È sul problema degli otto-decimisti c'è tutto da rivedere. Il problema infatti suscita in mezzo agli insegnanti veramente una rivolta: tanto più che in molte province si assiste alla tendenza ad inflazionare i risultati dei concorsi. Certi gruppi mettono gli otto-decimisti insieme ad altri che non hanno raggiunto questa condizione particolare, suscitando notevoli perplessità. Naturalmente dobbiamo estendere anche il principio della non licenziabilità agli insegnanti della scuola materna.

LEVI ARIAN GIORGINA. Onorevoli colleghi, signor Presidente, la legge n. 574 fu approvata cinque anni or sono, esattamente il 25 luglio. Seguì la legge n. 1213 che rappresenta un ulteriore limitato tentativo di reperire nuovi posti per i maestri elementari presso enti ed uffici pubblici. Oggi abbiamo all'esame questo testo unificato che è un insieme di elementi ricavati da ben undici proposte di legge e rappresenta un nuovo sforzo — in misura molto ridotta — di trovare nuovi posti per i maestri elementari e particolarmente per i maestri idonei. L'onorevole relatore ha giustamente sottolineato come il testo unificato — presentato un anno fa — sia già invecchiato: riconosce che anche la proposta di legge n. 255 presentata dal nostro gruppo — è ormai invecchiata.

Questo testo unificato, che apporta modifiche alla legge 574, è nato sull'onda di una serie di gravi proteste, di agitazioni, di

« grida di dolore » provenienti da insegnanti di ogni parte del paese. Cortei, scioperi, manifestazioni hanno avuto luogo dovunque e particolarmente nell'Italia meridionale, dove c'è persino stato un caso di suicidio, per rendere pubblica una condizione ormai divenuta intollerabile. Nella categoria dei maestri fuori ruolo la delusione ha ormai raggiunto momenti di disperazione, perché i problemi non solo sono rimasti quelli già gravi di venti anni fa, ma si sono addirittura aggravati.

A distanza di cinque anni dalla legge 574 e dopo la legge n. 1213 noi abbiamo oggi, con questa proposta unificata, ancora una volta una semplice leggina. L'onorevole Bardotti ha già dichiarato che con essa si cerca di soddisfare una minima parte delle esigenze dei maestri fuori ruolo, disoccupati o semioccupati, e di aprire una breccia nella struttura esistente, frenando almeno in parte le delusioni. La struttura esistente è quella che tutti sanno: il meccanismo attuale del concorso magistrale, e non solo magistrale, non funziona più.

Di questo abbiamo già trattato anche durante la discussione di altre proposte di legge: è un meccanismo arcaico, attraverso il quale si appesantisce la già arruffata e complicata materia. Oggi non è un caso che molti onorevoli colleghi siano assenti dalla Commissione: questo avviene non solo perché molti di essi sono occupati in altre attività, ma anche e soprattutto perché non riescono più a raccapezzarsi in questa intricata materia di idonei, promossi, anziani, capifamiglia, eccetera. Già con la legge n. 574 avevamo creato una frattura fra i maestri idonei, che viene oggi istituzionalizzata, consolidata a causa soprattutto del rimescolamento delle graduatorie che si effettua dopo ogni concorso. La legge 574 pretendeva di soddisfare le richieste, giuste dei maestri idonei. Ma oggi, siamo costretti a riconoscere i gravi limiti, che solo potranno essere liberati, non da una ulteriore leggina, bensì dalla riforma globale e generale della scuola e di conseguenza del modo di reclutamento del personale insegnante. Altrimenti aumenteranno soltanto le ingiustizie, che porteranno a nuovi rancori e dissidi all'interno stesso della categoria. Tutto questo avviene per carenze legislative e per la mancata riforma della scuola dell'obbligo in senso moderno, così come da ogni parte si auspica e che deve essere attuata dal nuovo piano della scuola. Per arraffare un posto, magari un mezzo posto, i maestri elementari sono costretti a opporsi gli uni agli altri: gli anziani contro i giovani, gli inidonei contro gli idonei, i co-

niugati contro i celibi, i maschi contro le femmine (questo succederà, ad esempio, in conseguenza dell'articolo sulla riserva di posti per i capi famiglia, che saranno prevalentemente maschi), gli otto-decimisti che hanno ricorso al consiglio di Stato contro quelli che non hanno ricorso; i maestri dipendenti dal Patronato scolastico contro i maestri dipendenti dallo Stato e viceversa.

Esaminiamo le cifre fornite al comitato ristretto circa un anno fa — e che quindi sono già invecchiate — e che riguardano i concorsi del 1968. Allora i partecipanti furono 191.083; all'ultimo concorso superarono i duecento mila. I posti assegnati furono 14 mila, e 3.800 per le graduatorie provinciali. Quindi con quel concorso si arrivò alla sistemazione di circa 17.800 maestri. Oggi quanti sono i maestri iscritti nelle graduatorie provinciali? Pare si aggirino sui 50-60 mila. Sottolineo che, secondo dati ricavati dal nuovo piano della scuola, i posti in organico della scuola elementare sono in totale 196.483, ossia inferiori al numero dei concorrenti ad un solo concorso magistrale.

Queste sole cifre sono sufficientemente eloquenti per dimostrare la esiguità, la povertà, del testo unificato al nostro esame. È una situazione gravissima che non si può risolvere con questa modesta proposta di legge.

L'onorevole Bardotti, in una riunione del comitato ristretto, aveva richiamato l'attenzione sulla eventualità dell'impiego di maestri di ruolo in altre attività in conseguenza del calo della popolazione scolastica, che, per gli anni prossimi, è previsto da 4 milioni e 933 mila a 4 milioni e 731 mila unità.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La sua valutazione, onorevole Levi, mi sembra assai superficiale in quanto non tiene conto almeno di un elemento: del fatto cioè che alla riduzione del numero degli alunni dovremmo riparare attraverso l'introduzione della scuola a tempo pieno e integrale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Onorevole sottosegretario, le vorrei far presente che occorrono ben altre realizzazioni di quelle previste da questa proposta di legge per raggiungere questo obiettivo. Per trovare oggi nuovi posti per i maestri elementari l'onorevole Bardotti, dichiarava che occorre sviluppare qualitativamente la scuola, per consentire uno sviluppo quantitativo del personale docente e non docente. Ossia, occorre giungere alla riforma della scuola dell'obbligo, non continuare a

discutere solo su provvedimenti limitati e particolari. È necessario un rinnovamento del sistema di formazione dei maestri elementari che sia a livello universitario, paralizzando quella che il nuovo piano della scuola definisce una « distorsione macroscopica », cioè la iscrizione abnorme rilevata negli istituti magistrali. È necessario istituire la scuola a tempo pieno, che il testo unificato invece preannunzia in modo troppo evasivo all'articolo 1, introducendo *équipes* di docenti che dovrebbero aumentare all'incirca del doppio dell'attuale corpo insegnante della scuola elementare. Con la realizzazione della scuola a tempo pieno — richiesta ormai non solo più dai pedagogisti e dagli esperti, ma anche dalle famiglie e dai lavoratori — si realizzerebbe quello che il piano chiama « salto qualitativo ». È per questo che all'articolo 1 il nostro gruppo propone di aggiungere la definizione dei contenuti e delle finalità delle attività integrative ed insegnamenti speciali. Deve inoltre essere modificato il sistema di reclutamento del personale insegnante, in modo da superare i tradizionali concorsi provinciali — che offrono una scarsa garanzia di omogeneità di valutazione e sono impostati su criteri nozionistici e conservatori. Molte lettere di candidati all'ultimo concorso magistrale pubblicate recentemente su quotidiani denunciano che talora non si sono ammessi agli esami orali coloro che hanno affrontato criticamente e polemicamente gli aspetti della pedagogia moderna, o hanno scelto come testi per l'esame libri come *L'erba voglio* o altri non graditi alla commissione. Anche l'onorevole Sanna ha dichiarato di ritenere indispensabile la ricerca di una nuova forma di reclutamento che potrebbe consistere in un tirocinio serio, seguito magari da un esame finale sulle esperienze condotte ed attraverso corsi di aggiornamento.

Il problema del reclutamento si collega inoltre ad altre prospettive di riforma, cui solo accenno, come l'anticipo della scuola dell'obbligo, a cinque anni, lo sviluppo della scuola materna su tutto il territorio nazionale.

Il testo unificato contiene alcune proposte positive, quali: l'introduzione delle attività integrative; la riduzione del numero degli alunni per classe che recepisce la nostra proposta n. 447; la soppressione dei limiti di età per certe categorie di candidati; la riserva del dieci per cento dei posti ai capi famiglia; la introduzione del principio dell'incarico a tempo indeterminato e della non licenziabilità. Su questi punti positivi abbiamo tuttavia alcune riserve da fare.

Occorre innanzitutto definire che cosa esattamente si intende per attività ricreative ed integrative nonché per insegnamenti speciali (già la legge n. 1213 parlava di attività integrative) e quali sono le loro finalità, che dovranno realizzare la scuola a tempo pieno, eliminando i due momenti oggi presenti: la scuola tradizionale ed il doposcuola.

L'articolo 1 inoltre non indica quanti nuovi posti di tali attività verranno creati. Facendo un calcolo approssimativo, se tutto lo stanziamento approvato dalla Commissione Bilancio venisse utilizzato solo per i nuovi posti, dato che un maestro di ruolo costa due milioni circa all'anno, si creerebbero al massimo sette mila nuovi posti. Ma, dato che lo stanziamento deve coprire anche altre spese previste dal testo, il numero dei nuovi posti sarà al massimo cinque-sei mila. Gli insegnanti del Patronato scolastico che l'attuale proposta di legge non prende in considerazione, sono in allarme perché temono che le attività integrative li cacceranno fuori dalla scuola e richiedono che vengano riconosciuti i loro anni di servizio nel doposcuola. Noi sosteniamo che il patronato scolastico per il suo vecchio carattere assistenziale, deve scomparire ed essere sostituito dalla realizzazione generalizzata della scuola integrata o a tempo pieno.

Per quanto riguarda il numero massimo degli alunni per classe, la nostra proposta di legge n. 447, indicava venticinque unità. Negli ultimi due anni, però, i maestri elementari, nelle loro iniziative sindacali, culturali e politiche, hanno proposto che il numero massimo sia venti. Inoltre il testo tace sul numero massimo di alunni nelle classi differenziali e speciali, per le quali la nostra proposta di legge indicava quindici unità per le differenziali e dodici per le classi speciali. Secondo gli esperti, queste unità sarebbero già eccessive. Tralascio, perché esulerebbe dal tema, la questione della necessità di eliminare le classi differenziali, che oggi hanno la funzione di relegare in classi-ghetto i figli degli operai, del sottoproletariato e degli immigrati nei grandi centri del nord Italia, ghetti dove gli alunni non solo non vengono assolutamente recuperati, ma anzi sono stimolati ad una maggiore insofferenza e ribellione contro la scuola istituzionale.

All'articolo 5, la riserva del 10 per cento dei posti rischia di diventare una riserva a favore dei maschi — come già ho detto —; perciò proporremo di emendare con le parole: « quote maggiorate per aggiunta di famiglia », quali sono le quote che percepisce quel capo famiglia — sia uomo che donna — nel cui nu-

cleo familiare non c'è alcun altro componente che percepisca più di 30 mila lire mensili.

Ci rammarichiamo che la Commissione Bilancio abbia respinto l'articolo 11 sullo scorrimento della pensione, con una motivazione che non pare convincente, quando dice: « ... sia perché il principio potrebbe essere successivamente invocato da altre consimili categorie di dipendenti statali ». È inesatto che si creerebbe un caso di precedenza, perché i dipendenti delle Poste e telecomunicazioni e delle ferrovie dello Stato godono già, da alcuni anni, di tale diritto al pensionamento anticipato.

Prima di concludere, ritengo doveroso protestare per l'ingiustizia perpetrata nei confronti degli ottodecimisti, che sono stati esclusi dai ruoli per una interpretazione restrittiva, contraria allo spirito della legge n. 574, della ordinanza ministeriale del 6 giugno 1969, n. 202, contro la quale alcuni maestri hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, e che chiediamo venga revocata.

In conclusione, ci troviamo dinanzi una legge per la quale si applica la politica della lesina, mentre la scuola — come oggi si suole ripetere — sta per scoppiare per molteplici cause sociali e politiche che hanno esasperato l'insofferenza verso l'arretratezza dei suoi programmi e le carenze della formazione e del reclutamento degli insegnanti. Le premesse per il nuovo Piano della scuola quasi tacciono sulla scuola elementare, come se lì tutto procedesse per il meglio e non esistesse neppure questo grosso problema dei maestri fuori ruolo o disoccupati. Noi discuteremo questo testo unificato, con il proposito di perfezionarlo con emendamenti, sebbene — ripeto — resterà pur sempre una « leggina » che si aggiungerà alla 574, alla 1213 e a tante altre leggine, insoddisfacenti, fino a che non si realizzerà la scuola a tempo pieno, nell'interesse non tanto degli insegnanti, quanto soprattutto dei fanciulli. Le proposte per il nuovo Piano della scuola, che ormai dobbiamo tener presenti nella discussione delle varie proposte di legge, contengono molte enunciazioni allettanti, dalle quali il contenuto del testo unificato che abbiamo all'esame è molto lontano. Le basi della programmazione scolastica enunciate dalle proposte per il nuovo Piano sono: 1) garantire lo sviluppo fisiologico della scuola italiana (e per sviluppo fisiologico dobbiamo intendere non solo l'edilizia, ma anche il complesso degli insegnanti, mentre la proposta di legge in esame non garantisce questo sviluppo); 2) che di tale sviluppo possano fruire i giovani di classi sociali che sono state finora

escluse dalla scuola non elementare (ma direi anche dalla scuola elementare, perché sappiamo purtroppo che esiste una evasione almeno dalle ultime classi della scuola elementare; 3) garantire una sostanziale, progressiva innovazione nei processi formativi attuati su di una seria base sperimentale. Se attueremo anche solo questi tre punti contenuti nel nuovo Piano della scuola, risolveremo anche il problema di un reclutamento moderno e organico degli insegnanti elementari, quale è atteso da anni dalla categoria.

**GIOMO.** Il testo in esame, come è stato chiaramente detto dal relatore, non intende innovare il sistema del reclutamento, né risolvere il grave problema della disoccupazione magistrale, ma si limita unicamente a migliorare le norme esistenti cercando di consentire un più rapido scorrimento delle graduatorie permanenti ai ruoli organici. Alcune norme prevedono altresì di consentire anche la soluzione del problema degli idonei del concorso riservato effettuato in base all'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574. Altre norme, infine, riguardano le attività integrative ricreative nella scuola elementare e la non licenziabilità per gli insegnanti elementari.

Dopo circa un anno dall'inizio della discussione in Commissione, relativamente al gruppo di proposte di legge presentate al riguardo, si è finalmente pervenuti alla elaborazione di un testo che oggi viene discusso in sede deliberante.

Allorché venne discussa alla Camera, nel 1966, la già citata legge n. 574, noi liberali non mancammo di esprimere la nostra ferma opposizione a tale provvedimento, nel quale gli elementi negativi prevalevano su quelli positivi. Il fatto che oggi ci troviamo qui a discutere di norme il cui scopo è quello di modificare e di migliorare detta legge, è una prova inconfutabile della bontà delle nostre tesi.

Nel corso della discussione, poi, avanzammo due pregiudiziali: una di carattere giuridico-costituzionale e un'altra di carattere politico. La prima, relativa alla dubbia costituzionalità della norma che istituisce la graduatoria decennale degli idonei, perché ritenevamo che questa norma configurasse — e configura — l'istituto dell'idoneità ai pubblici concorsi in modo diverso dalla generale disciplina che vige in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, con effetti discriminatori sul principio di eguaglianza dei cittadini che partecipano ai concorsi stessi. La secon-

da pregiudiziale riguardava la modestia degli scopi della legge, la quale non interveniva in un momento qualsiasi della vita politica e scolastica italiana, ma proprio nella immediata vigilia della presentazione, da parte del Governo, di una serie di processi organici sui nostri ordinamenti scolastici.

In quella occasione non mancammo di rilevare come la presentazione di quel progetto di legge in discussione, costituisse la prova della mancanza di una effettiva volontà rinnovatrice. D'altra parte rilevammo come nella relazione della Commissione di indagine per la scuola si prevedesse un meccanismo diverso da quello previsto dalla legge, e cioè della graduatoria decennale degli idonei. E poiché il Governo avrebbe dovuto presentare, secondo le intenzioni dell'allora ministro della pubblica istruzione, un provvedimento nel senso indicato da detta Commissione, non si capiva perché disporre un meccanismo che avrebbe dovuto vivere solo per pochi anni. Purtroppo, come tutte le cose che nel nostro Paese hanno, all'inizio, un carattere provvisorio per poi diventare a carattere permanente, anche questa legge pensiamo che, con tutti i suoi difetti, durerà a lungo pur con le modifiche che oggi si intendono apportare, e che a nostro avviso non servono a risolvere il problema.

Il provvedimento in esame ha il prevalente, se non addirittura l'unico fine di realizzare una gigantesca operazione di sistemazione dei maestri elementari non di ruolo. Com'è ben noto attualmente esistono in Italia circa 300 mila maestri disoccupati o sottoccupati o maleoccupati. Con questo provvedimento si vorrebbe cercare, se non d'eliminare, almeno di ridurre le dimensioni di questa così profonda e purulenta piaga. Punto focale del provvedimento è infatti l'articolo 6 il quale prevede l'assunzione con incarico a tempo indeterminato dei maestri non di ruolo per i posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.

Perché l'operazione possa compiersi, si è ritenuto necessario liberare il maggior numero possibile di posti attualmente occupati dai maestri di ruolo. Ed ecco la trovata risibile, se non si dovessero considerare i risvolti drammatici della cosa, di affidare lo svolgimento delle attività integrative e ricreative della scuola elementare nonché degli insegnamenti speciali della stessa scuola, per un certo numero di ore settimanali, ad insegnanti elementari di ruolo.

È facile rendersi conto, anche se non è altrettanto facile calcolarne con precisione il numero esatto, che moltissimi insegnanti di

ruolo, ai quali soltanto spetta di diritto il conferimento dei predetti incarichi, lasceranno liberi i loro posti, nei quali sono destinati ad immettersi gli insegnanti elementari non di ruolo sistemati con la ormai consueta formula del tempo indeterminato.

Se lo scopo dell'operazione è, come si è accennato, quello di sistemare il maggior numero di insegnanti elementari non di ruolo, lo strumento di cui ci si avvale è la creazione di attività parascolastiche e d'insegnamenti speciali da svolgere in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico. Or bene se noi dimostrassimo, come ci proponiamo di fare, che si tratta di uno strumento falso, di un chiavistello, la logica e la giustizia imporrebbero di annullare l'intera operazione.

Si tratta, senz'ombra di dubbio, di un chiavistello per le seguenti ragioni: a) non si sa bene che cosa siano le « attività integrative e ricreative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1, tanto è vero che con un'ingenuità disarmante (che non potrebbe che far sorridere, se non riflettere se la inveterata abitudine alla superficialità ed alla demagogia) si avverte la necessità, nel terzo comma dello stesso articolo 1, di dire che il ministro della pubblica istruzione deve stabilire per ogni singola provincia il piano delle attività e degli insegnamenti che lo stesso ministro al momento mostra di ignorare sia nel generale che nel particolare.

b) Gli autori del provvedimento non sono stati neppure sfiorati dal sospetto della pratica impossibilità di svolgere le attività e gli insegnamenti speciali di cui sopra, in una situazione edilizia caratterizzata specialmente nelle grandi e medie città, dai doppi e dai tripli turni. E qui delle due l'una: o si fa quella scuola normale, anche a ritmo ridotto, che finora si è fatta, o si fanno le attività integrative e gli insegnamenti speciali.

E poiché è da prevedere che, per un residuo di buon senso e per la pressione delle famiglie, non si potrà non fare la scuola normale, i piani ministeriali concernenti le attività parascolastiche e gli insegnamenti predetti resteranno puramente platonici e gli insegnanti elementari di ruolo incaricati di tali attività quasi certamente non potranno essere utilizzati. Così continueranno a percepire lo stipendio senza fare nulla (indipendentemente dalla loro volontà) ma la loro emarginazione avrà permesso agli insegnanti non di ruolo di ottenere la sistemazione a tempo indeterminato. Ne consegue che in fondo l'insegnante non di ruolo che va ad occupare il posto

di un insegnante di ruolo costa due stipendi, quello che gli spetta e quello che spetta — anche se è emarginato — al maestro di ruolo.

c) A parte la situazione edilizia, che tutti sanno gravissima e drammatica in tante parti d'Italia, esiste da tempo il problema di rivitalizzare la nostra scuola elementare quanto mai povera di contenuti culturali ed educativi dopo i famosi programmi del 1955. Ma una scuola elementare così povera di risultati, afflitta ancora dal triste fenomeno delle ripetenze e degli abbandoni prematuri, può permettersi il lusso di dedicare ad attività integrative e ricreative un certo numero di ore inevitabilmente sottratte alla normale attività scolastica?

d) Cumulando gli orari per gli insegnanti normali e quelli per le attività ricreative ed integrative si pone anche il problema di un diverso orario di entrata e di uscita dei ragazzi dalla scuola dovendosi prevedere che tali attività richiederanno o un prolungamento o uno spezzettamento dell'orario. Le conseguenze, per quanto riguarda le refezioni, i mezzi di trasporto, la successione dei turni, sono fin troppo evidenti per essere qui sottolineate.

Il provvedimento estende agli insegnanti elementari l'istituto della non licenziabilità disposto per i docenti delle scuole secondarie con il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Anche questo disegno di legge riflette le storture della politica dei governi di centro-sinistra. Anziché affrontare i problemi essenziali della ristrutturazione della scuola in tutti i suoi ordini e gradi, sia sotto il profilo dei contenuti culturali ed educativi, sia sotto il profilo materiale, si preferisce la soluzione dei soliti pannicelli caldi che costituiscono sì e no un rimedio temporaneo, ma che a medio e a lungo termine aggravano il problema rendendone ancora più difficile la soluzione. Ed in effetti questo problema riuscirà solo in parte a sistemare l'ingente massa dei maestri disoccupati.

Attualmente i maestri di ruolo sono circa 190 mila. Ammesso anche che tutti gli insegnanti di ruolo siano destinati ad attività parascolastiche ed agli insegnamenti speciali, rimarrà sempre al di fuori della sistemazione un notevole numero di maestri non di ruolo. Né appare chiaro il meccanismo dell'affidamento degli incarichi a tempo indeterminato di cui tratta l'articolo 6. Non si comprende come si possano conciliare le norme dell'ordinanza attuale e l'obbligo ad attenersi all'or-

dine di merito delle rispettive graduatorie con le proposte delle commissioni. Le commissioni dovrebbero soltanto redigere degli elenchi di insegnanti cui conferire l'incarico in base a quanto disposto dalle ordinanze ed il provveditore procedere alle nomine secondo l'ordine di collocazione dei maestri negli elenchi stessi.

Concludendo, dubitiamo fortemente, come abbiamo già detto, che il provvedimento possa ridurre le dimensioni del fenomeno della disoccupazione magistrale nelle proporzioni desiderate, fenomeno che è destinato ad accrescersi di anno in anno se non si taglia il male alla radice, ossia se non si attua un nuovo sistema per la formazione ed il reclutamento degli insegnanti elementari. All'origine del fenomeno del continuo incremento della classe magistrale e della forte percentuale di disoccupazione da essa registrata c'è, come tutti sanno, la brevità e la facilità degli studi magistrali: se, come noi tante volte abbiamo proposto, si prevedesse la preparazione dei maestri a livello universitario, come oggi avviene nei più civili paesi del mondo, il numero degli insegnanti elementari sfornati ogni anno dagli istituti magistrati si ridurrebbe di molto. Giova ricordare che noi sostenemmo che una delle poche norme da salvare della legge ponte riguardava quella sull'aumento a cinque anni del corso di studi degli istituti magistrali, nella quale norma noi identificavamo il primo ed indispensabile passo per un nuovo sistema di formazione degli insegnanti elementari.

Solo dopo l'attuazione di questo nuovo sistema si dovrebbe e si potrebbe pensare ad un graduale riassorbimento della massa dei maestri disoccupati, riassorbimento che dovrebbe aver luogo solo in parte nella scuola, mentre per la rimanente parte dovrebbe avvenire presso altre amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici con provvedimenti diretti a favorire l'avviamento dei maestri non di ruolo verso impieghi civili diversi dalla scuola. Solo agendo in tal modo, e cioè cominciando a sostituire l'attuale sistema con un nuovo sistema destinato a ridurre il numero dei maestri e ad elevarne di molto il livello culturale e professionale, si potrebbe poi o con i provvedimenti cui si è appena accennato, o con altri provvedimenti, riassorbire la massa degli insegnanti elementari.

Noi abbiamo anche proposto la soppressione dei concorsi magistrali e l'affidamento alle facoltà di pedagogia dell'università del compito, non solo di formare i maestri, ma di indicare i nomi di quelli meritevoli di essere im-

messi nei ruoli senza dover passare attraverso la trafila di concorsi così discutibili e discussi.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non si sa bene cosa si voglia intendere con la frase « attività integrative e ricreative della scuola elementare nonché insegnamenti speciali ». Occorre chiedere ed ottenere su questo punto immediati chiarimenti non essendo lecito rinviare ad un secondo momento la determinazione del piano delle attività e degli insegnamenti predetti, la quale è affidata esclusivamente al potere esecutivo. Quanto meno si dovrebbe prevedere non il parere obbligatorio, ma quello vincolante della III sezione del Consiglio superiore. Bisognerebbe poi conoscere come avverrà il raggruppamento delle venticinque ore e la loro distribuzione per le singole classi. E ciò, occorrerebbe precisare, sin d'ora, nella legge in modo da limitare la discrezionalità dell'esecutivo. Per quanto attiene all'articolo 2, pur rendendoci conto della opportunità di far partecipare al concorso anche i maestri che abbiano superato i prescritti limiti di età, purché nelle condizioni previste dallo stesso articolo, ci sembra esagerato non prevedere nessun limite massimo, sicché, in ipotesi, un sessantatreenne potrebbe presentarsi al concorso per poi andarsene l'anno successivo. Bisognerebbe almeno prevedere un limite massimo aggirantesi sui 50-55 anni, anche per assicurare alla scuola la presenza di personale docente ancora in idonee condizioni di salute. All'articolo 3 poi sarebbe opportuno cogliere l'occasione della presentazione del presente progetto, per modificare la norma attuale circa la distribuzione dei punteggi. Sarebbe infatti opportuno prevedere una diversa distribuzione dei medesimi, assegnandone uno maggiore ai titoli di cultura, più obiettivamente valutabili; ed un punteggio minore se non minimo ai titoli di servizio, meno obiettivamente valutabili. Sarebbe anche inoltre opportuno per non dire necessario, elevare al 30 per cento il contingente dei posti da destinare a coloro che abbiano riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli otto decimi.

Per quanto riguarda l'articolo 2 al secondo comma ci sembra di scorgere una contraddizione tra questo e l'articolo 1, perché mentre l'articolo 1 affida esclusivamente gli insegnamenti speciali agli insegnanti elementari di ruolo, il secondo comma dell'articolo 6 prevede che le materie speciali possano essere affidate anche agli insegnanti non di ruolo. Si è già accennato alla non facile comprensione della procedura di nomina degli insegnanti non di ruolo nella valutazione del rapporto tra

la normazione dell'ordinanza ministeriale, proposte della commissione e conferimento degli incarichi da parte del provveditore. All'articolo 7, comma primo, c'è poi addirittura una conferma dei dubbi da noi espressi a proposito del terzo comma dell'articolo 6, poiché si insiste sulle proposte di nomina da parte della commissione. Molto oscuro è poi anche l'ultimo comma dell'articolo 7, non essendo chiaro a chi esso intenda riferirsi.

Sembra poi molto grave l'articolo 8, quando al primo comma stabilisce il passaggio in ruolo di tutti gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato senza precisare che tale passaggio è sempre subordinato alla vittoria in un regolare concorso. Molto grave ci sembra del pari anche la norma della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti con supplenza annuale, perché essa praticamente è una norma punitiva nei confronti dei giovani che non troveranno più posto. Al secondo comma si ha addirittura un aggravamento rispetto al primo comma poiché esso prevede lo stesso beneficio del primo comma anche per gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina nell'anno scolastico 1970-71 sia pure per cause a loro non imputabili. Le stesse osservazioni valgono poi per il terzo comma.

Per tutte queste ragioni il voto del nostro gruppo sarà contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, *Relatore*. Penso che si possa rinunciare alla replica in quanto se volessimo iniziare l'analisi degli interventi indubbiamente occorrerebbe molto tempo. Del resto mi pare che ci sia attorno a questo provvedimento per lo meno una certa unità di convincimenti. Siamo tutti d'accordo, tutti convinti, che questo provvedimento non rappresenta certamente uno strumento per risolvere tutti i problemi della scuola elementare e del personale insegnante. Il collega onorevole Giomo dianzi dichiarava appunto che questo provvedimento vuole mettere in moto una gigantesca operazione di asunzione in ruolo ed anche lui lo considerava lo strumento adatto per risolvere e soddisfare questo scopo. Francamente non è questa la nostra intenzione. Tutte le proposte presentate ed unificate si prefiggevano piuttosto lo scopo di sanare talune situazioni più clamorose e rettificare il meccanismo di passaggio in ruolo degli insegnanti che stagnavano nelle parti basse della graduatoria.

Il limite di questo provvedimento ci è stato imposto dalla precisa indicazione della spesa, che non può essere a questo punto oltrepassata. L'indicazione fornita dal Ministero del bilancio dei limiti di spesa ci impone anche di rinunciare a quegli emendamenti che imporrebbero il ritorno del provvedimento alla Commissione Bilancio.

Proprio stamani facevo a proposito di questo testo una riflessione: esso è ormai rimasto troppo tempo in attesa davanti a dei semafori rossi, oggi che c'è finalmente il semaforo verde io penso vada colta l'occasione per approvarlo immediatamente senza insabbiarlo di nuovo.

Ci sono è vero dei limiti: quelli finanziari soprattutto che ci impongono di ridurre al minimo la spesa. Ma ci sono anche dei limiti che noi stessi ci siamo imposti quando non abbiamo inteso rinnovare l'intero sistema del reclutamento del personale insegnante della scuola. Abbiamo piuttosto pensato ad una ristrutturazione della scuola elementare, introducendo alcune norme che agevolassero il processo successivo di ristrutturazione. Le cifre ricordate anche dalla collega onorevole Levi fanno arrivare a cinque-sei mila gli insegnanti che potranno essere destinati a queste attività, certamente un numero molto modesto di fronte alla domanda esistente nel campo magistrale. Lo strumento che mettiamo in opera oggi non ha la pretesa di risolvere tutti i problemi dell'occupazione magistrale, ma vuole soltanto agevolare il successivo provvedimento di riforma. Vorrei sottolineare questa tesi: si tratta di una legge limitata, che possiamo anche definire una leggina, anche se di una leggina che vuole in parte rettificare il meccanismo introdotto dalla n. 574 e che vuole aprire una finestra attraverso la quale sia possibile facilitare il lavoro a venire. Quando all'articolo 1 abbiamo introdotto questo principio era a questo che pensavamo.

Mi riservo poi nel corso dell'esame degli articoli di parlare dei singoli problemi che sono emersi nella discussione nel convincimento che il provvedimento — pur con tutti i giudizi limitativi che sono emersi — possa trovare la sostanziale concordanza degli onorevoli colleghi e possa essere rapidamente portato all'approvazione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Cercherò rapidamente di dire le ragioni dell'adesione del Governo al testo unificato che è stato predisposto dal comitato ristretto. Vorrei prendere le mosse da alcune considerazioni e da alcuni rilievi nega-

tivi che sono stati mossi alla validità del testo da parte di alcuni onorevoli colleghi. Rilievi durissimi anche se formalmente garbati sono stati quelli del collega onorevole Giomo, rilievi più gentili ma nella sostanza severi quelli dell'onorevole Levi.

In fondo questo testo unificato è il frutto di una serie di iniziative parlamentari che portano la firma degli onorevoli di tutti i gruppi presenti in questa assemblea, e ritengo quindi possa avere recepito la sostanza di tutte queste iniziative, venendo da esse semmai integrato e non mutilato. Quando si sono presentate le proposte da parte di ognuno, si intendeva raggiungere obiettivi che oggi sono contenuti nel testo unificato ed altri che andassero al di là. Nessuno contesta l'esigenza di affrontare anche i problemi che sono stati qui sollevati e che attengono soprattutto ai nuovi criteri di formazione del personale docente nell'ambito della scuola elementare per una nuova qualificazione superiore. Questa tesi non è superata, tanto che, proprio qualche giorno fa in questa stessa Commissione, abbiamo approvato alcuni emendamenti, di iniziativa della maggioranza, relativi a testi sullo stato giuridico, confermando almeno nella prospettiva il principio della formazione degli insegnanti a livello universitario. Per chi come me ha avuto — per ragioni non solo oggettive — l'opportunità di partecipare, anche se solo parzialmente, ad una tavola rotonda indetta dall'Associazione professionale che rappresenta in maniera più significativa il corpo docente della scuola elementare, ad una tavola rotonda che aveva per titolo un corso universitario completo per la formazione del maestro, è rimasto positivamente colpito dalla sensibilità che all'interno della classe docente esiste attorno all'esigenza di questo tipo di formazione. Vorrei prima di tutto esprimere il mio rammarico che a quella tavola rotonda, anche se per motivi tecnici, non fossero presenti, anche solo simbolicamente, i rappresentanti delle forze politiche e delle organizzazioni sindacali di ispirazione ideologica diversa da quelli che avevano promosso la tavola rotonda.

Alcune rettifiche sul significato e l'interpretazione che il Governo dà del testo unificato. Mi è parso che le critiche più aspre, ed i rilievi che sono stati avanzati dicano che questo provvedimento dà una risposta assolutamente inadeguata al problema della disoccupazione magistrale. L'onorevole Levi ha parlato della situazione, dei gridi di dolore che si levano dal mezzogiorno dove in questo settore la situazione è peggiorata rispetto a

quella di venti anni fa. Se dovessimo assumere questo argomento a livello nazionale dovremmo dire che il problema non è solo per i maestri elementari, ma che si tratta dell'intero problema della disoccupazione intellettuale che investe tutti i settori ed in maniera specifica il mezzogiorno. Ma è su questo che dobbiamo fare una spregiudicata riflessione in termini reali, senza scambiarci delle accuse, che ci consenta di rimuovere i condizionamenti di carattere sociale — che hanno un riflesso di carattere negativo sull'intero sviluppo della vita sociale — arrivando ad una soluzione generalizzata.

Vorrei sottolineare che la fondamentale adesione del Governo al testo unificato non nasce tanto dal fatto che il testo offre nuove ulteriori opportunità di occupazioni prevalentemente con l'introduzione del principio della scuola a tempo pieno.

Questo mi pare sia l'elemento caratteristico; e non a caso il primo articolo — primo comma — del testo unificato, fa riferimento a questa prospettiva. Però devo precisare al collega Sanna che nessuno ha tenuto a dividere il momento della lezione da quello dell'attività integratrice; è implicito, anzi, che i due momenti, anche se svolti con personale diverso, si integrano sostanzialmente nella formazione di un processo informativo unitario; tanto che, se parliamo di scuola integrale — e non di scuola e di doposcuola, possiamo anche dire che questo è il significato più autentico del provvedimento che andiamo ad approvare.

E che, per la introduzione di questa prima norma qualificante del provvedimento, si verifichi, per riflesso, anche la possibilità di una più larga occupazione magistrale. Però nessuno vuole insinuare che questa legge, con la occupazione di 7 mila nuove unità, voglia essere una risposta alla disoccupazione magistrale; ma quando parliamo di provvedimenti per la scuola intendiamo provvedimenti che valgano a qualificarla verso i suoi destinatari primi, che sono gli allievi; non provvedimenti che servano ad introdurre un tipo di lavoro nella scuola che serva a dare esclusivamente una risposta alla disoccupazione.

Detto questo, credo di aver, sia pure sinteticamente, replicato alle accuse rivolte a questo provvedimento: di scarsa vitalità, che sarebbero valide se il provvedimento avesse la finalità di reperire occasioni di occupazione. La finalità prima del provvedimento è invece quella della introduzione della scuola integrale, oltre alla riduzione del numero di alunni per classe; il che ci porterà a moltiplicare le

classi offrendo anche un'ulteriore occasione di occupazione. Così, riducendo il numero degli alunni ed introducendo il principio della scuola integrale a tempo pieno, più completa e qualificante diventa l'attività della scuola elementare.

Queste credo siano le norme essenziali che contraddistinguono il provvedimento al quale il Governo ha dato il suo consenso. Che con queste norme si introducano delle correzioni, solo parziali, dei criteri di selezione e di immissione nei ruoli rispetto all'ultima legge (la 574) ritengo sia uno degli aspetti positivi; ed a questo punto, proprio confutando le motivazioni di critica del collega Giomo, che sono esattamente all'opposto di quelle della collega Levi Arian devo rilevare che in fondo la legge 25 luglio 1966, n. 574, ha introdotto un carattere di novità sulla strada del quale si sono mosse nuove iniziative a livello della scuola secondaria superiore. Vorrei rimanere fedele a questi dati essenziali e dire che il Governo si ripromette di presentare alcuni emendamenti, in gran parte puramente formali, per concludere riconfermando l'adesione al testo da parte del Governo rivolgendosi alla Commissione due raccomandazioni. La prima è una risposta allo stesso relatore: ed è che solo entro certi limiti, stando alle finalità del provvedimento, che noi possiamo dire che il provvedimento è invecchiato, perché rischiamo — così dicendo — di aprire la strada ad una serie di emendamenti che non è che il Governo voglia rifiutare, ma che sappiamo per esperienza, per il tempo di discussione e approvazione che richiedono, possono sempre qualificarsi a loro volta invecchiati.

La seconda è che introducendo emendamenti che tendano ad alterare, o comunque ampliare il peso dei provvedimenti, si provocherebbe fatalmente un andirivieni del provvedimento stesso fra Camera e Senato che frustrerebbe gli stessi scopi che il provvedimento si prefigge.

Quindi la prima preghiera che vorrei rivolgere ai colleghi, è che si attengano al minimo quanto ad emendamenti — cosa che del resto farà il Governo — e che essi siano unicamente di natura tecnica.

Vorrei inoltre sottoporre ai colleghi una problematica che dovrebbe essere risolta fra oggi e mercoledì, quando passeremo all'esame degli articoli. La Commissione Bilancio ci ha fatto osservazioni per quanto riguarda « la eventuale estensione agli insegnanti della scuola materna delle norme contenute in questo testo ». Vi è stata una dichiarazione di adesione per l'estensione, e da parte del re-

latore e dei colleghi intervenuti, almeno da parte dei colleghi Sanna e Levi Arian. In fondo il Governo è favorevole, ma deve richiamare la vostra attenzione sui problemi di natura pratica che questa disposizione pone. La legge istitutiva della scuola materna, quando fa riferimento all'immissione in ruolo, parla anzitutto dei requisiti e titoli di studio per i quali si può accedere all'insegnamento, e prevede il diploma di scuola magistrale ed il diploma dell'istituto magistrale.

Però come condizione l'articolo 9 pone il possesso dell'abilitazione tant'è che il concorso può essere per l'immissione in ruolo e non per il conseguimento dell'abilitazione. Il testo così come formulato dal comitato ristretto, pone all'articolo 6 il principio dell'incarico a tempo indeterminato e al terzo comma dice che l'incarico a tempo indeterminato viene affidato dal provveditore agli studi. A chi? Agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale secondo l'ordine e in mancanza di altri insegnanti abilitati all'esame? Ma c'è addirittura in subordine un altro articolo dove si afferma che gli insegnanti sono accettati purché in possesso del diploma di scuola, laddove alla nor-

ma dell'articolo 9 della legge della scuola materna non è dato per pacifico ai fini dell'accesso in quella scuola quale sia il titolo mentre è prevista un'abilitazione che è previsto si possa conseguire contestualmente al concorso.

Per tutte queste considerazioni che sono state un po' più lunghe del previsto, invito gli onorevoli colleghi ad aderire alla raccomandazione di affrettare il più possibile l'iter di questo testo unificato.

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO